

Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 924 in data 11-03-2016

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "EMARESE ENERGIE S.R.L." DI AOSTA E ALLA SOCIETA' "DEVAL SPA" PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO, RISPETTIVAMENTE, DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE MONTJOVET E CENTRALE DI PRODUZIONE PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO "CAMERA VALVOLE RU D'ARLAZ" DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "RINASCITA DI EMARESE" NEL COMUNE DI EMARESE E DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO STESSO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE (LINEA 756).

Il Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea), ed in particolare il titolo IV relativo all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 23 novembre 2015 l'Impresa "Emarèse Energie S.r.l di Aosta, Partita I.V.A. 01202600076, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Montjojet e centrale di produzione presso il fabbricato denominato "Camera valvole Ru d'Arlaz" del Consorzio di miglioramento fondiario "Rinascita di Emarèse", nel Comune di Emarèse, comprendente la linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione;

preso atto che in data 28 aprile 2015 il CMF "Rinascita di Emarèse" ha siglato un accordo con la Società "SAUDIN S.r.l.", di Aosta, per lo sfruttamento integrato irriguo-idroelettrico mediante l'utilizzo delle infrastrutture di sua proprietà e tenuto conto che l'accordo è valido anche per le società riconducibili alla "SAUDIN S.r.l." stessa;

preso atto che con nota prot. n. 7531 del 2 ottobre 2015 il dirigente della Struttura pianificazione e valutazione ambientale ha comunicato che il progetto in esame non deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1549 del 30 ottobre 2015, relativa alla subconcessione sino al 10 febbraio 2043 alla Società "Emarèse Energie S.r.l.", di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalle vasche irrigue del CMF "Rinascita di Emarèse", denominate Revettaz, Eroulaz, Roncei e Ragei, in Comune di Emarèse;

visto il decreto del Presidente della Regione n. 413 del 19 novembre 2015, di subconcessione, sino al 10 febbraio 2043, alla Società "Emarèse Energie S.r.l.", di derivazione d'acqua dalla vasca irrigua denominata Revettaz (V7), nel Comune di Emarèse, per la produzione di energia elettrica su un salto di m. 135,15 della potenza nominale media annua di kW 80,22 (impianto Ru d'Arlaz);

considerato che con nota prot. n. 25400 in data 9 dicembre 2015 è stata comunicata all'Impresa proponente, in ottemperanza al punto 14.4 del decreto interministeriale 10 settembre 2010, l'improcedibilità della richiesta di autorizzazione per mancanza della documentazione prescritta;

considerato che, a seguito delle integrazioni presentate in data 24 dicembre 2015, con nota prot. n. 250 in data 7 gennaio 2016, è stato comunicato all'Impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2007;

considerato che con nota prot. n. 234 in data 7 gennaio 2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento anche al CMF "Rinascita di Emarèse", ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2007;

dato atto che, ai sensi della l.r. 8/2011, con note prot. n. 708 e n. 717 del 13 gennaio 2016, è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione all'albo pretorio del Comune di Emarèse e sul Bollettino Ufficiale della Regione e che nei termini prescritti non sono pervenute osservazioni;

dato atto che con note prot. nn. 949 e 1044 del 15 gennaio 2016 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 5 febbraio 2016, nel quale è stato dato atto della valutazione tecnica positiva del progetto, subordinando il rilascio dell'autorizzazione al recepimento del parere della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi summenzionata:

- prot. n. 1875 del 5 febbraio 2016, con la quale la dirigente della Struttura aree protette ha comunicato che gli interventi in oggetto non ricadono all'interno di ZSC e/o ZPS individuate ai sensi delle Direttive europee 92/43/CE e 2009/147/CE o altro tipo di area protetta;
- prot. n. 1055 del 5 febbraio 2016, con la quale il dirigente della Struttura tutela qualità aria e acque ha fornito le prescrizioni da riportare nel provvedimento autorizzativo;
- prot. n. 1107 del 23 febbraio 2016, con la quale il dirigente della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato la realizzazione degli interventi in progetto;

dato atto che l'Impresa proponente, in merito a quanto rilevato dal dirigente della Struttura attività estrattive e rifiuti nella nota prot. n. 468 del 20 gennaio 2016, con nota prot. n. 3568/ENER del 12 febbraio 2016 ha precisato che, relativamente all'impianto in oggetto, non sono previsti materiali inerti da scavo e da demolizione e costruzione, comprese eventuali costruzioni stradali, di nessun tipo dal momento che il progetto prevede solo installazioni di macchinari elettromeccanici all'interno di manufatti civili esistenti, così come tutte le condotte adduttrici, cavidotti e passacavi sono già esistenti e completamente interrati;

dato atto che con nota prot. n. 1432 del 18 febbraio 2016, il dirigente della Struttura attività estrattive e rifiuti ha comunicato che, a seguito della nota inviata dal progettista in data 11 febbraio 2016, non è necessaria la predisposizione del bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla riunione della Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, che sarà denominata "Linea 756", dal traliccio della linea aerea MT esistente "Montjovet" fino alla cabina di consegna, è parte integrante della richiesta di autorizzazione unica di cui all'oggetto e sarà realizzata ed esercita dalla Società "Deval S.p.a.";

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve contenere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base del piano di dismissione presentato dal proponente;

dato atto che, come indicato negli elaborati progettuali, nell'impianto in argomento è prevista l'utilizzazione di un gruppo di generazione costituito da una turbina PAT, con potenza nominale pari a 156,3 kW, accoppiata ad un generatore con una potenza di 200 kW;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi e nel corso del procedimento di subconcessione di derivazione delle acque, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

dato atto che il rilascio dell'autorizzazione medesima costituisce, ai sensi dell'art. 53 della l.r. 13/2015, titolo a realizzare l'intervento richiesto ed a esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015, concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814 in data 29 maggio 2015, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

DECIDE

1. di concedere all'Impresa "Emarèse Energie S.r.l." di Aosta, Partita I.V.A. 01202600076, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Montjovet e centrale di produzione presso il fabbricato denominato "Camera valvole Ru d'Arlaz" del Consorzio di miglioramento fondiario "Rinascita di Emarèse", nel Comune di Emarès, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nella riunione del 5 febbraio 2016;
2. di concedere alla Società "Deval S.p.a.", secondo quanto previsto dal punto 3 del d.m. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV tramite cavidotto interrato (Linea 756), dal traliccio della linea aerea MT esistente "Montjovet" fino alla cabina di consegna;
3. di dare atto che l'impianto di cui al punto 1. utilizzerà un gruppo di generazione costituito da una turbina PAT con potenza nominale pari a 156,3 kW, accoppiata ad un generatore con una potenza di 200 kW;
4. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003;
5. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi nella riunione del 5 febbraio 2016;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni espresse nella DGR 1549/2015, relativa alla subconcessione di derivazione d'acqua;
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - deve essere installato un portone di ingresso al fabbricato di centrale con isolamento acustico non inferiore a 35 db e il funzionamento della centrale deve avvenire a porte chiuse;
 - devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse di polveri;
 - d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
 - e. relativamente alla realizzazione delle opere, l'autorizzazione ha durata quinquennale e, relativamente all'esercizio dell'impianto, ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 10 febbraio 2043;

- f. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;
- g. qualora l'Impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- h. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- i. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di comunicare al Comune di Emarèse, alla Stazione forestale competente per territorio, alla Struttura tutela qualità aria e acque e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- j. prima di iniziare i lavori, l'Impresa autorizzata dovrà consegnare copia del progetto esecutivo alla Stazione forestale competente per territorio;
- k. l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata al conseguimento del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- l. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura tutela qualità aria e acque e subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni – Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino;
- m. l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura tutela qualità aria e acque, all'ARPA e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti e delle opere accessorie oggetto di intervento, nonché la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7, della l.r. 8/2011;
- n. al fine di consentire eventuali attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, l'Impresa autorizzata dovrà consentire al personale della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili e del Comune di Emarèse (o dagli stessi autorizzato) il libero accesso all'impianto;
- o. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà provvedere al versamento di una cauzione, a favore del Comune di Emarèse, a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 1.300,00 euro;
- p. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;

6. di dare atto che:
 - a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, se del caso, di opere in cemento armato, l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere al Comune di Emarèse la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Stefano Marcias

Il dirigente
Mario Sorsoloni

IL COMPILATORE

Stefano MARCIAS

MARIO SORSOLONI

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Piani dei conti Finanziario

IV livello:

V livello:

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 12/03/2016 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO